

DIRPUBBLICA

STATUTO

Art. 1

ragione sociale e natura

1. La Federazione DIRPUBBLICA è una organizzazione sindacale e professionale senza scopo di lucro, indipendente da partiti politici, movimenti ed associazioni che opera, con sede legale in Roma, nell'ambito del lavoro pubblico e del lavoro legato ai servizi pubblici.
2. Il suo funzionamento è regolato dal presente Statuto e da uno o più Regolamenti di natura attuativa, applicativa, elettorale, organizzativa ed amministrativa.

Art. 2

finalità

1. La Federazione DIRPUBBLICA tutela i lavoratori dipendenti da Pubbliche Amministrazioni e da Enti che erogano servizi pubblici, tramite la stipulazione di contratti collettivi di lavoro, l'assistenza nella stipulazione di contratti individuali, la rappresentanza di interessi collettivi ed individuali presso i datori di lavoro e le istituzioni competenti. Agisce dinanzi alle giurisdizioni competenti per la tutela degli interessi collettivi di cui costituisce ente esponenziale. Svolge assistenza nei casi di contenzioso singolo ed individuale, patrocinia gli iscritti nelle diverse sedi istituzionali e giudiziali, fornisce consulenza e supporto tecnico.
2. La Federazione DIRPUBBLICA, inoltre, promuove iniziative professionali e formative per favorire lo sviluppo di elevate professionalità, nonché culturali e politiche nell'interesse delle categorie rappresentate come pure del corretto ed imparziale funzionamento della Pubblica Amministrazione e dei servizi pubblici.
3. La Federazione DIRPUBBLICA può stipulare accordi con altri soggetti nonché aderire o partecipare a specifiche iniziative per attuare quanto indicato nei precedenti commi, come pure per fornire ai propri iscritti servizi e beni in regime di convenzione.

Art. 3

adesioni singole e collettive

1. Possono iscriversi alla Federazione DIRPUBBLICA tutti i funzionari, i professionisti e i dirigenti, in servizio o in quiescenza, delle Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Agenzie e gli Enti, anche derivanti da processi

di trasformazione di Amministrazioni Pubbliche, e dei gestori di servizi pubblici pur se costituiti in forma privata

2. Possono, inoltre, iscriversi pubblici dipendenti che aspirano ad essere assunti o inquadrati quali funzionari, professionisti o dirigenti alle dipendenze dei soggetti di cui al comma precedente.
3. Possono aderire a DIRPUBBLICA organizzazioni professionali e/o sindacali di natura analoga che intendano concorrere alle finalità individuate nell'art.2.
4. Organizzazioni esterne possono fondersi con DIRPUBBLICA imputando deleghe sindacali, attività e passività tramite stipulazione di specifico accordo da approvare in sede di Consiglio Nazionale.

Art. 4 organi direttivi

1. La DIRPUBBLICA è strutturata su base rappresentativa. Ha organi elettivi, che sono espressione democratica degli iscritti nei diversi settori di afferenza.
2. Sono organi direttivi nazionali:
 - il Congresso Nazionale;
 - il Consiglio Nazionale;
 - la Segreteria Nazionale;
 - il Segretario Generale;
3. Sono organi direttivi nazionali di controllo:
 - il Collegio Sindaci;
 - il Collegio Probiviri;
4. Sono organi direttivi di settore:
 - i Coordinamenti di settore;
 - i Coordinamenti di ente;
 - le Strutture aziendali (RSA o terminali associativi).
5. Sono organi direttivi territoriali:
 - le Segreterie Regionali;
 - le Segreterie Provinciali.

Art. 5 Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale è l'organo politico della Federazione DIRPUBBLICA, stabilisce le linee direttive dell'azione sindacale, definisce gli indirizzi generali e programmatici; le sue decisioni sono vincolanti per gli altri Organi, per i singoli iscritti e per le organizzazioni associate a qualsiasi titolo.
2. Il Congresso è convocato dal Segretario Generale ogni quattro anni in via ordinaria, nonché in via straordinaria quando sia deliberato dal Consiglio Nazionale o quando sia richiesto da almeno la metà dei Segretari Regionali.
3. Al Congresso partecipano i delegati regionali designati, in proporzione agli iscritti nella regione, a seguito di elezione alla quale partecipano gli iscritti operanti

nella regione stessa; al Congresso partecipano altresì i componenti della Segreteria Nazionale; partecipano inoltre, ma senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Sindaci ed i componenti del Collegio dei Probiviri. I delegati al Congresso non possono delegare la loro presenza ad altri soggetti.

4. Spetta al Congresso, con le modalità definite nei regolamenti:
 - a) stabilire le direttive dell'azione sindacale;
 - b) approvare le modificazioni statutarie;
 - c) eleggere il Collegio dei Sindacali;
 - d) eleggere il Collegio dei Probiviri;
 - e) eleggere il Segretario Generale;
 - f) eleggere due Segretari Generali Aggiunti;
5. Tutte le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti tranne quelle di modifica del presente Statuto che richiedono una maggioranza dei 2/3.
6. Le votazioni comunque riferite a persone fisiche avvengono sempre per scrutinio segreto e per l'elezione del Segretario Generale non è consentita la nomina per acclamazione.
7. In sede di prima convocazione successiva all'approvazione dell'ultima versione dello Statuto (Allegato A all'atto Rep. N. 17559/10045) il Congresso Nazionale elegge tutti i componenti della Segreteria Nazionale.

Art. 6

Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale opera il controllo sull'attuazione della politica sindacale stabilita dal Congresso Nazionale e delibera sulle decisioni di particolare rilevanza strategica; in particolare, sono di competenza del Consiglio Nazionale:
 - a) la designazione dei componenti della Segreteria Nazionale;
 - b) l'approvazione dei bilanci economici preventivi e consuntivi;
 - c) la realizzazione e la modifica dei regolamenti di cui all'art.1;
 - d) l'autorizzazione e la stipula di accordi formali di particolare rilevanza con altre organizzazioni sindacali;
 - e) l'approvazione di convenzioni o accordi con altri soggetti che implicino spese non previste in sede di bilancio preventivo.
2. Il Consiglio Nazionale è composto dai Segretari Regionali, Provinciali e da un numero di componenti in misura corrispondente ad una percentuale degli iscritti che sarà determinata da apposito Regolamento. Viene convocato dal Segretario Generale che lo presiede, sentita la Segreteria Nazionale, almeno una volta l'anno in occasione dell'esame dei bilanci, nonché quando si renda necessario in relazione alle proprie competenze, ovvero quando la convocazione venga richiesta da almeno la metà dei Consiglieri. La riunione del Consiglio Nazionale è valida in prima convocazione ove risultino presenti almeno 2/3 dei Consiglieri ed in seconda convocazione ove risultino presenti almeno 1/3 dei Consiglieri.

Art. 7
Segreteria Nazionale

1. La Segreteria Nazionale svolge tutti i compiti operativi e decisionali necessari a garantire la funzionalità della Federazione DIRPUBBLICA e la sua operatività in coerenza con le direttive del Consiglio Nazionale e del Congresso; si riunisce senza convocazione formale assicurando la continuità della programmazione ed il monitoraggio delle attività istituzionali.
2. La Segreteria Nazionale è costituita dal Segretario Generale, da due Segretari Generali Aggiunti, uno dei quali con funzioni vicarie del Segretario Generale, dal Segretario Amministrativo e da 7 componenti cui sono affidati incarichi semplici.

Art. 8
Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è eletto dal Congresso Nazionale ed ha la rappresentanza legale della Federazione DIRPUBBLICA. Rimane in carica sino al successivo congresso salvo rinuncia, decadenza o mozione di sfiducia deliberata dal Consiglio Nazionale con maggioranza dei 2/3; in tali casi il Segretario Generale Aggiunto con funzioni vicarie assume la rappresentanza legale e le relative funzioni e convoca in via d'urgenza il Congresso per i conseguenti adempimenti.
2. Il Segretario Generale gestisce e coordina l'intera operatività del sindacato, attua la politica sindacale e ne è responsabile.
3. Il Segretario Generale, sentita la Segreteria Nazionale, ha il compito di deferire al Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su segnalazione di qualsiasi soggetto, gli iscritti imputati di inosservanze statutarie.
4. Il Segretario Generale apre il Congresso e presiede gli altri organi direttivi nazionali; dispone, sentita la Segreteria Nazionale, l'utilizzo delle prerogative sindacali e l'attribuzione di deleghe di rappresentanza e di incarichi non regolati dal presente Statuto o dai Regolamenti. Assume impegni, anche a titolo oneroso, previsti nel bilancio preventivo o autorizzati dal Consiglio Nazionale o, comunque, necessari alle attività della Federazione DIRPUBBLICA, coerenti con le direttive del Consiglio Nazionale e del Congresso e compatibili con la situazione economico-finanziaria.
5. Il Segretario Generale nomina il Segretario Amministrativo.

Art. 9
Coordinamenti di Settore

1. I Coordinamenti di Settore rappresentano il luogo in cui approfondire e dibattere le problematiche inerenti gli iscritti di uno specifico Settore. Predispongono documenti, progetti e proposte relative al Settore, ma anche di carattere generale, da sottoporre agli altri organi direttivi, Assumono, in coerenza con l'organizzazione generale, decisioni operative, limitatamente al proprio Settore, in merito ad aspetti organizzativi, attività di proselitismo, assemblee e diffusione

di documenti sindacali e relazioni sindacali con le istituzioni di proprio riferimento.

2. In ciascun Coordinamento di Settore sono presenti rappresentanti delle amministrazioni o enti operanti nel Settore al fine di fornire il contributo ottimale al raggiungimento dei fini comuni.

Art. 10

Coordinamenti di Ente

1. In seno ai Coordinamenti di Ente avvengono le analisi e gli approfondimenti relativi al personale operante in una singola amministrazione o ente o agenzia. In tale contesto prendono forma i progetti e le proposte specifiche del proprio contesto a livello nazionale e territoriale che condurranno, in coerenza con l'organizzazione generale, a decisioni operative limitatamente al proprio ambito e limitatamente ad iniziative organizzative, proselitismo, comunicazione con le categorie, rapporti ordinari con le istituzioni di proprio riferimento.
2. I Coordinamenti di Ente sono costituiti da dirigenti sindacali operanti nell'amministrazione o ente o agenzia.

Art. 11

Strutture aziendali

1. In ciascuna amministrazione, ente o agenzia possono essere attivate Strutture Aziendali con riferimento alle normative vigenti sulle rappresentanze sindacali aziendali o sui terminali associativi di cui agli accordi collettivi del pubblico impiego.
2. Le Strutture Aziendali, denominate secondo le normative vigenti nel settore, gestiscono le relazioni sindacali nei confronti della struttura datoriale ove operano su delega della Federazione DIRPUBBLICA.

Art. 12

Segreterie Regionali

1. In ciascuna regione è istituita la Segreteria Regionale, coordinata da un Segretario Regionale, che rimane in carica sino al successivo Congresso Nazionale; la Segreteria Regionale viene eletta dagli iscritti operanti nella regione stessa in concomitanza con le separate elezioni dei delegati al Congresso di cui all'art.5 comma 3.
2. La Segreteria Regionale rappresenta la Federazione DIRPUBBLICA nel territorio regionale.

Art. 13

Segreterie Provinciali

1. In ciascuna provincia è istituita la Segreteria Provinciale, coordinata da un Segretario Provinciale, che viene eletta dagli iscritti operanti nella provincia stessa. In caso di necessità, ed in via transitoria, la Segreteria Provinciale può essere nominata dal Segretario Regionale.
2. La Segreteria Provinciale rappresenta la Federazione DIRPUBBLICA nel territorio provinciale.

Art. 14
Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria, può chiedere informazioni o documenti ed esamina gli atti contabili della Federazione in occasione della predisposizione dei bilanci consuntivi presentando una relazione al Consiglio Nazionale.
2. Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre componenti effettivi più due supplenti eletti dal Congresso Nazionale e dura in carica sino al successivo Congresso.

Art. 15
Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è competente ad esaminare il comportamento degli iscritti alla Federazione DIRPUBBLICA in merito all'inosservanza di specifiche norme statutarie ovvero ad iniziative comunque gravemente lesive per il sindacato; ha potere sanzionatorio nei confronti degli iscritti in termini di richiamo, censura, decadenza dagli incarichi ricoperti ed espulsione dal sindacato.
3. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi più due supplenti eletti dal Congresso Nazionale e dura in carica sino al successivo Congresso.

Art. 16
patrimonio

1. Il patrimonio della Federazione DIRPUBBLICA è costituito:
 - a) dai beni mobili e immobili che per acquisti, donazioni, devoluzioni o per qualsiasi altro titolo vengono in possesso della Federazione DIRPUBBLICA, nonché dei diritti immateriali ad essa riferibili;
 - b) dalle quote sociali e dai contributi degli iscritti e di organizzazioni aderenti;
 - c) dalle eccedenze annue delle entrate sulle spese;
 - d) dalle rendite patrimoniali.
2. Gli iscritti al Sindacato in quiescenza, in attesa della stipula della convenzione con l'ente previdenziale, pagano le quote sociali con versamento diretto.

Art. 17
esercizio finanziario e rendiconto

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo sono sottoposti al Consiglio Nazionale entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 18
organi di informazione

1. La Federazione DIRPUBBLICA può avere un proprio organo di informazione che può avere forma cartacea e/o informatica; tale organo ha la finalità di diffondere le notizie più rilevanti relative alle iniziative della Federazione, alla situazione politico-sindacale ed altri eventi, promovendo il dibattito nonché il confronto ed il contributo di idee sui diversi temi relativi ai fini statutari della Federazione DIRPUBBLICA.

Art. 19
modifiche statutarie

1. Le modifiche al presente Statuto sono apportate dal Congresso Nazionale previo inserimento dettagliato nell'Ordine del Giorno di convocazione del Congresso.
2. Il Segretario Generale, sentita la Segreteria Nazionale, può apportare integrazioni e modifiche statutarie richieste dalla legge, previa delibera del Consiglio Nazionale.

Art. 20
cooptazione

1. In caso di vacanza di un organo direttivo di settore o territoriale ed in attesa del completamento delle procedure ordinarie di designazione, gli incarichi possono essere conferiti temporaneamente e con un massimo di un anno da parte dei seguenti organi nazionali:
 - a) dalla Segreteria Nazionale nei confronti del Segretario Regionale;
 - b) dalla Conferenza dei Settori nei confronti dei coordinatori di ente e del responsabile di struttura aziendale.

Art. 21
regolamenti applicativi

1. Il presente Statuto è integrato e completato da uno o più regolamenti che sono approvati ed aggiornati dal Consiglio Nazionale.
2. Nei regolamenti sono individuate le procedure per attuare i principi e le disposizioni dello Statuto, con particolare riferimento alle procedure

amministrative, elettorali, procedurali per designazioni, convocazioni, e comunicazioni.

3. Nei regolamenti possono essere inserite norme di qualsiasi genere e natura purché non risultino in contrasto con il presente Statuto.

Art. 22

adempimenti nei confronti del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997, n. 460 e dell'art. 148 del TUIR.

1. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. E' fatto obbligo, ai sensi del successivo art. 23, di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
3. E' fatto obbligo, ai sensi del precedente art. 17, di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.
4. E' prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la non rivalutabilità della stessa.

Art. 23

scioglimento della Federazione

1. La Federazione DIRPUBBLICA può essere sciolta con delibera del Congresso adottata con una maggioranza dei 2/3.
2. La delibera finale deve prevedere la nomina di uno o più Commissari che condurranno, secondo le esplicite direttive del Congresso, le operazioni necessarie al materiale scioglimento dell'organizzazione.
3. In caso di scioglimento, il patrimonio della Federazione DIRPUBBLICA è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o associazione senza scopo di lucro o, comunque, a fini di pubblica utilità.

Art. 24

rinvio a norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge vigenti.

Art. 25

Norma di interpretazione autentica

1. L'articolo 3, commi 1 e 2, costituiscono norme di interpretazione autentica dell'articolo 3 dello Statuto nella sua versione precedente al Congresso di Mogliano Veneto (TV) del 15 dicembre 2013, coerentemente con le vicende della Federazione DIRPUBBLICA e la politica sindacale dalla stessa seguita di tutela

degli interessi collettivi delle categorie, unitariamente rappresentate, dei funzionari, professionisti e dirigenti delle pubbliche amministrazioni ed in conformità della mozione deliberata dal Congresso di Roma del giorno 1 dicembre 2011.

***Dato a Villa Braida di Mogliano Veneto
dal Congresso Nazionale
il 15 dicembre 2013.***